



*Nobis Compagnia di Assicurazioni*

## Contratto di Assicurazione

### *Perdite pecuniarie sindacati bancari*

#### Fascicolo Informativo

EDIZIONE: Dicembre 2015

Versione: 31.12.2015

In vigore dalle ore 24,00 del 31.12.2015

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente**

- a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
- b) le Condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Nota Informativa**



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008

Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168

SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.



[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



## INFORMATIVA

### PREMESSA

Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione..

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all'Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.

Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

### A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1 – Informazioni generali

Sede Legale

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 4518708

Direzione Operativa

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 4518726

Sito Internet [www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)

Email [info@nobisassicurazioni.it](mailto:info@nobisassicurazioni.it)

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

#### 2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Sulla base del Bilancio 2014 il Patrimonio Netto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014, è di 3,40.

### B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### 3 – Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.

Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.

#### 4 – Durata del contratto

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Il contratto ha validità annuale e non si rinnova alla sua naturale scadenza.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



#### 5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

La polizza offre una serie di coperture per perdite pecuniarie (art. A.1, art. B.1, art. C.1).

##### AVVERTENZE:

- a) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono, oltre che gli articoli che definiscono l'oggetto dell'assicurazione (artt. A.1, B.1, C.1) e definiscono l'importo di liquidazione (art. 5), i seguenti: artt. 1 – Modalità di adesione e decorrenza delle garanzie, 3 – Validità della garanzia per le sezioni A), B), C), A.2 – esclusione dolo assicurato, A.3 – altre esclusioni.
- b) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere i seguenti articoli:  
SEZIONE A: art. A.4 – Franchigia/Scoperto, SEZIONE B: art. B.4 – Franchigia/Scoperto, SEZIONE C: art. C.3 – Franchigia/Scoperto.

#### 6 – Dichiarazioni da parte dell'assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullità

##### AVVERTENZE:

Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell'assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l'articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede, per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati.

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

#### 7 – Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dall'art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell'assicurazione o la perdita parziale dell'indennizzo. Causa di modifica del rischio, nel caso delle garanzie rientranti nella sezione Danni diretti al veicolo, è, a titolo esemplificativo, il cambiamento di residenza dell'Assicurato da una provincia/comune di residenza ad un'altra/altro. Per quanto attiene le sezioni Infortuni la variazione della professione non comporta modifica del rischio.

#### 8 – Premi

Il pagamento del premio è annuale. Il premio può essere corrisposto esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c indicato nelle condizioni di polizza e nella scheda di adesione. Il premio non è frazionabile.

#### 9 – Diritto di recesso

##### AVVERTENZA:

La Polizza prevede il diritto di recesso sia per il Contraente/Assicurato che per Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a seguito di sinistro (art. 7 – Disdetta in caso di sinistro delle Condizioni Particolari Aggiuntive). Per recedere è necessario dare preavviso di 30 giorni tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

#### 10 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all'Intermediario e/o all'Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali.

L'Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.

#### 11 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



## 12 – Regime fiscale

Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: • del 21,25% per la garanzia PERDITE PECUNIARIE.

## C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13- Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

#### AVVERTENZE:

Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente l’articolo 5 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro.

**Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello in cui l’Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell’addebito notificato.**

### 14 – Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

#### UFFICIO RECLAMI

Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel: 011 4518737

Fax: 011 4518738

E-mail: [reclami@nobisassicurazioni.it](mailto:reclami@nobisassicurazioni.it)

Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

#### IVASS

Servizio Tutela Utenti,

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA

Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’IVASS, deve contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio della reclamante,
- b)** l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
- c)** breve descrizione del motivo di lamentela,
- d)** copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- e)** ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria.

I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’IVASS. L’IVASS riporta sul suo sito Internet - [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.

### 15 – Arbitrato

La polizza prevede procedure arbitrali per la risoluzione di controversie dal contratto, come disciplinato dall’art. 6 “Clausola arbitrale” delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708

Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017

AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008

Iscritta alla Sez I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168

SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.4 di 5

**Informativa in corso di contratto**

L'Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale

Il Presidente

Salvatore Passaro

**NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



## A2. GLOSSARIO

<b>“Ammanco di cassa”</b>	Deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti
<b>”Assicurato”</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>“Assicurazione”</b>	Il contratto di assicurazione
<b>“Contraente”</b>	Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone
<b>“Cose”</b>	Sia gli oggetti materiali che gli animali
<b>“Franchigia”</b>	Importo, espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell'assicurato per ogni singolo sinistro
<b>“Gestione del bancomat”</b>	Per tali si intendono le operazioni di materiale caricamento, svuotamento e controllo della macchina del bancomat
<b>“Impresa assicuratrice”</b>	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
<b>“Indennizzo o Indennità”</b>	Somma dovuta dalla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. all'Assicurato o al Contraente in caso di sinistro
<b>“Intermediario”</b>	Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa
<b>“Perdite patrimoniali”</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose
<b>“Polizza”</b>	L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione
<b>“Premio”</b>	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
<b>“Scoperto”</b>	La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
<b>“Sinistro”</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



## B. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere "grassetto" e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.1 di 6

### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).**

**Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.**

#### 2. Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### 3. Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

#### 4. Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### 5. Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del **31/12** alle ore 24 del **31/12** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.

#### 6. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



### 7. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### 8. Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker da lui incaricato per la gestione del contratto è la Spett.le RELA BROKER s.r.l. Piazza della Vittoria 12/15 – 16121 GENOVA.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, avverranno per il tramite della Spett.le RELA BROKER S.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.118 comma 2 del D.Lgs 209/2005 Codice delle assicurazioni si da atto che il suddetto broker è autorizzato all'incasso dei premi per conto della Impresa secondo le modalità di seguito specificate.

### 9. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### 10. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

## 2. PERDITE PECUNIARIE PER AMMANCHI DI CASSA E ALTRE PERDITE PECUNIARIE

### SEZIONE A) – PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA

#### A.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati la perdita pecuniaria che gli stessi, in qualità di dipendenti dell'Istituto Bancario, dovessero subire a causa di addebito da parte del Datore di Lavoro, per deficienze di cassa (per contanti o valori), anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

#### A.2. Esclusione dolo assicurato

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per le perdite pecuniarie conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

#### A.3. Altre esclusioni

L'assicurazione non comprende le perdite conseguenti:

- a) a furto, rapina ed estorsione;
- b) ad ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- c) ad ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) a smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- e) a sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- f) ad eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)





#### A.4. Massimale – Premio lordo per ogni assicurato

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.3 di 6	<b>OPZIONE A1)</b>	<b>MASSIMALE € 6.000,00</b>			
		Che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo			
		Premio			
		dal 01/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
		€ 115,00	€ 95,00	€ 63,00	€ 31,50

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag.3 di 6	<b>OPZIONE A2)</b>	<b>MASSIMALE € 10.000,00</b>			
		Che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo			
		Premio			
		dal 01/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
		€ 135,00	€ 111,00	€ 74,00	€ 37,00

#### FRANCHIGIA

##### OPZIONE A1)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 80,00 (ottanta) per ogni sinistro. Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

##### OPZIONE A2)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 100,00 (cento) per il primo sinistro e di € 200,00 (duecento) per il secondo sinistro e successivi.

### SEZIONE B) – ALTRE PERDITE PECUNIARIE

#### B.1. Oggetto dell'assicurazione

##### ◆ GARANZIA ALTRE PERDITE PECUNIARIE

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati la perdita pecuniaria che gli stessi dovessero subire a causa di addebito da parte del Datore di Lavoro, a titolo di trattenuta sullo stipendio, per errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti dell'Istituto Bancario.

L'assicurazione vale anche per le perdite pecuniarie che hanno la loro origine dallo smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

**Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende le perdite conseguenti ad errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, €-cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti, nell'attività assicurativa svolta come dipendente di banca.

#### B.2. Condizioni aggiuntiva

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche le perdite che trovano origine nella concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

#### B.3. Condizione aggiuntiva

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli.

#### - Massimale e premio lordo per ogni assicurato

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pagine seguenti.

#### B.4. FRANCHIGIA – SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di **€ 150,00** (centocinquanta) e massimo **€ 2.500,00** (duemilacinquecento).

#### ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le perdite pecuniarie derivanti da:

- ammanchi di cassa;
- operazioni relative alla gestione del bancomat;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo;
- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- danni da inquinamento;
- danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

### SEZIONE C) - PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA e ALTRE PERDITE PECUNIARIE

#### C.1. Oggetto dell'assicurazione

Relativamente alle ipotesi I, II, III e IV di cui alla Scheda che segue "**COMBINAZIONI DI GARANZIE**", premesso che gli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente Sezione valgono sia per la copertura "**PERDITE PECUNIARIE DA AMMANCHI DI CASSA**", sia per la copertura "**ALTRE PERDITE PECUNIARIE**", comprese le condizioni aggiuntive B.2 e B.3.

#### C.2. Massimale e premio lordo per ogni assicurato

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pagine seguenti.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



### C.3 .FRANCHIGIA – SCOPERTO

Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa:

- La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

Relativamente alle OPZIONI II e IV la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia di € 100,00 per il primo sinistro e € 200,00 per il secondo sinistro e successivi.

- Per quanto riguarda le ALTRE PERDITE PECUNIARIE per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di € 150,00 (centocinquanta) e il massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento)

#### COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

<b>OPZIONE 1)</b>				
<b>AMMANCHI CASSA</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 6.000,00</b>		
<b>+ GARANZIA B1+B2+B3</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO</b>		
	dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
	€ 130,00	€ 110,00	€ 73,00	€ 36,50

<b>OPZIONE 2)</b>				
<b>AMMANCHI CASSA</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 10.000,00</b>		
<b>+ GARANZIA B1+B2+B3</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO</b>		
	dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
	€ 150,00	€ 125,00	€ 83,00	€ 41,50

<b>OPZIONE 3)</b>				
<b>AMMANCHI CASSA</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 6.000,00</b>		
<b>+ GARANZIA B1+B2+B3</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 100.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 100.000,00 PER SINISTRO</b>		
	dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
	€ 180,00	€ 150,00	€ 99,00	€ 49,50

<b>OPZIONE 4)</b>				
<b>AMMANCHI CASSA</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 10.000,00</b>		
<b>+ GARANZIA B1+B2+B3</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>€ 100.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 100.000,00 PER SINISTRO</b>		
	dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
	€ 190,00	€ 165,00	€ 110,00	€ 55,00

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.



## ALTRE PERDITE PECUNIARIE

## COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI B) C)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 6 di 6

## OPZIONE 5)

**GARANZIA B1 MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO**

dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 20,00	€ 17,00	€ 11,00	€ 5,50

## OPZIONE 6)

**GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE € 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO**

dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 50,00	€ 42,00	€ 28,00	€ 14,00

## OPZIONE 7)

**GARANZIA B1+ B2+B3 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO**

dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 85,00	€ 72,00	€ 47,00	€ 23,50

## OPZIONE 8)

**GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE € 200.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 200.000,00 PER SINISTRO**

dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 135,00	€ 116,00	€ 77,00	€ 38,50

## OPZIONE 9)

**GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE € 500.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO**

dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 180,00	€ 143,00	€ 105,00	€ 52,50

## OPZIONE 10)

**GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE € 750.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO**

dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 300,00	€ 250,00	€ 165,00	€ 82,50

## OPZIONE 11)

**GARANZIA B1+B2+B3 MASSIMALE € 1.000.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO**

dal 1/1 al 31/12	dal 1/04 al 31/12 €	dal 1/7 al 31/12	dal 1/10 al 31/12
€ 400,00	€ 330,00	€ 220,00	€ 110,00

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI

#### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE comuni alle SEZIONI A) B) C)

##### 1. Modalità di adesione e decorrenza delle garanzie

Per aderire alla presente polizza si può consultare il sito [www.relabroker.it](http://www.relabroker.it), visionare e stampare i documenti informativi, compilare la scheda di adesione on-line, indicando l'opzione scelta, e pagare il relativo premio a mezzo bonifico bancario, **indicando nella causale il codice fiscale**. Inviare la scheda di adesione e il bonifico bancario a mezzo fax al numero 010/8562299 o a mezzo mail a [conv2016@relabroker.it](mailto:conv2016@relabroker.it)

Sarà comunque possibile aderire alla convenzione compilando la scheda di adesione tradizionale, pagare il relativo premio a mezzo bonifico bancario **indicando nella causale il codice fiscale** ed inviare la documentazione a mezzo mail a [conv2016@relabroker.it](mailto:conv2016@relabroker.it) o a mezzo fax al numero 010-8562299.

La ricevuta del fax va trattenuta dall'Assicurato ai propri atti, a comprova dell'avvenuta adesione.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 24 del 31/12, se la disposizione di bonifico come sopra, andato a buon fine, è effettuata entro tale data.

Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purché la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi.

##### 2. Variazioni

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che rendano necessario applicare la garanzia di una sezione diversa.

La richiesta di variazione dovrà essere inviata al Broker, accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni; la modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice, sempreché sia stato nel frattempo pagato l'eventuale premio integrativo.

##### 3. Validità della garanzia per le Sezioni A) B) C)

L'assicurazione vale per:

- I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.
- Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purché si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.

Limitatamente alle sanzioni amministrative e agli interessi di mora, il periodo di prescrizione viene elevato a due anni dalla data del sinistro.

##### 4. Precisazioni

D'accordo fra le parti si conviene che :

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro;
- tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, il Broker e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati.
- nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12, data di scadenza della polizza.

E' compresa nelle garanzie di polizza l'attività lavorativa esterna svolta dai dipendenti di banca al di fuori della loro sede.

Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali e/o similari (pensionati, maternità, ecc.) è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker.

Comunque, nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12, data di scadenza della polizza.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - P.Iva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)



### 5. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Alla Società, per il tramite della RELA BROKER s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a € 500,00 (cinquecento/00) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.

### 6. Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in Genova.

### 7. Disdetta in caso di sinistro

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e la Società possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all'Assicurato anche al Contraente.

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 21,25%.

L'Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diverse.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Tel. 0114518708  
 Capitale Sociale € 8.000.000,00 i.v. - Piva 09834040017  
 AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008  
 Iscritta alla Sez I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168  
 SOGGETTA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO INTERGEA S.p.A.

[www.nobisassicurazioni.it](http://www.nobisassicurazioni.it)